

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Virna Fassi
Carlo Paoli

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Nicoletta Morelli

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTE DEL LAVORO
Sipontina Lombardi
Barbara Salvi

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Visite fiscali per malattia cambiano alcune norme

Decreto Madia. I certificati in forma cartacea saranno ritenuti validi solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica



Arriva una guida aggiornata Inps sulla certificazione telematica e sulle visite mediche. Fasce di reperibilità diverse tra pubblico e privato

MARCO CONTI

Con l'entrata in vigore del decreto Madia da quest'anno sono cambiate (in particolare per dipendenti pubblici e statali) alcune norme in merito alle visite fiscali in caso di malattia. E dato che, complice l'inverno, stiamo entrando nel periodo dell'anno con il più alto numero di richieste di certificati di malattia, è bene sapere sul tema quanto più possibile.

In aiuto ai lavoratori (dipendenti pubblici e privati) arriva una guida aggiornata dell'Inps sulla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo. L'Istituto della previdenza sociale risponde alle domande più frequenti dei lavoratori indicando loro i passi da seguire quando, causa malattia, sono impossibilitati a recarsi a lavoro.

La prima cosa da fare è quella di contattare il proprio medico curante, che redige l'apposito certificato di malattia e lo trasmette all'Inps con modalità te-

lematica, immediatamente o il giorno successivo alla visita avvenuta al domicilio dell'assistito. Certificato (indica la prognosi e la diagnosi) e attestato (indica solo la prognosi) sono accettati in forma cartacea esclusivamente quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.

L'ammalato deve prendere sempre nota del numero di protocollo del certificato (Puc) e, se chiesto espressamente, il medico è tenuto a inviare la certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale dell'assistito. È bene inoltre verificare sempre la correttezza dei dati obbligatori (anagrafici, indirizzo di reperibilità durante la malattia e ogni informazione ritenuta utile) e la corretta trasmissione del certificato telematico, che può essere visualizzato (insieme all'attestato) sul sito dell'Inps, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e Pin o tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

di accedere ai servizi on line della Pubblica Amministrazione, per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato). Le visite mediche di controllo possono essere disposte d'ufficio dall'Inps (nei confronti dei lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e dei lavoratori pubblici) o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti.

Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico, ma per entrambi vanno rispettate anche nelle giornate di sabato e domenica. I lavoratori privati sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19; i lavoratori pubblici nelle fasce 9-13 e 15-18. Per scaricare la guida collegarsi al sito dell'Inps (www.inps.it), selezionando in home page il banner "Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.460

Assicurazione sulla vita: detraibili i premi?

Vorrei sapere se è possibile detrarre i premi pagati per le assicurazioni sulla vita e infortuni?

— LETTERA FIRMATA

Sì, è possibile la detrazione, nella misura del 19%, dei premi versati per i seguenti tipi di contratti, in base alla data di stipula: -per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, purché il contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima e abbia una durata non inferiore a cinque anni. -per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana. Questa detrazione compete anche: -se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 16.06.1997 numero 137).

-per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 12.05.2000 n. 95). La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530; anche in presenza di una pluralità di contratti la somma non può comunque superare la cifra di 530 euro. Solo per le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza il limite detraibile sale a 1.291,14 euro. Per far valere la detrazione è necessario produrre: -la quietanza di pagamento rilasciata dall'assicurazione -oppure le ricevute dei bollettini di pagamento, -la copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti -oppure l'attestazione della compagnia di assicurazione che però deve avere tutti i requisiti richiesti.

RISPOSTA N. 1.461

Modello 730 con delle omissioni: come comportarsi

Come devo comportarmi nel caso in cui dovessi accorgermi di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nel mio Modello 730/2018 al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale per la presentazione del modello stesso?

— LETTERA FIRMATA

Qualora l'omissione di informazioni nel Modello 730/2018 abbia comportato un maggior credito, un minor debito, un'imposta invariata o esclusivamente una modifica ai dati del sostituto d'imposta, il contribuente dovrà procedere alla presentazione del Modello 730 Integrativo entro il 25/10/2018 oppure presentare un modello Redditi persone fisiche 2018, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso; qualora invece l'omissione riscontrata abbia generato un minor credito o un maggior debito il contribuente dovrà procedere ad integrare il modello 730/2018 originariamente presentato, utilizzando il Modello Redditi, ricorrendo altresì all'istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

RISPOSTA N. 1.462

In caso di decesso l'erede ha diritto alle detrazioni?

In caso di decesso dell'avente diritto alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, le quote di detrazione residue a chi vengono trasferite?

— LETTERA FIRMATA

In caso di decesso dell'avente diritto alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, le quote di detrazione residue vengono trasferite esclusivamente e interamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene; nel caso in cui l'immobile sia concesso in locazione a terzi da parte dell'erede si perde il diritto alla detrazione. Il trasferimento della detrazione avviene già nell'anno del decesso. Pertanto qualora il decesso dell'avente diritto sia avvenuto nell'anno 2017, le quote di detrazione residue potranno essere utilizzate dagli eredi già a partire dalla dichiarazione per il 2017 da presentare nel 2018.

RISPOSTA N. 1.463

In riferimento alla valenza di una scrittura privata (non registrata e scoperta postuma), sono a chiederle: se la scrittura privata con le caratteristiche di documento scritto, firmato di mano e datata esprimesse una volontà per esempio: relativa alla gestione di una azienda, come segue: «...se al momento della mia morte l'azienda sia ancora da me gestita, in attesa che i miei eredi (oggi proprietari in forza di eredità legittima) prendano le opportune decisioni sulla continuazione o meno dell'attività, desidero che la gestione aziendale sia affidata esclusivamente al signor (nome e cognome), con obbligo di rendiconto agli altri eredi». Tale scrittura avrebbe valore? Se sì andrebbe registrata da un notaio oppure avrebbe valore tal quale?

LETTERA FIRMATA

Il suo quesito richiede una conoscenza dettagliata della situazione attuale: l'azienda di cui parla è gestita sotto forma di ditta individuale o di società? Se è gestita in forma societaria si tratta di società di persone o di capitali? Nel caso di società bisogna avere riguardo anche a quanto previsto nello statuto. Per questo motivo le suggerisco di rivolgersi ad un notaio di fiducia il quale le potrà suggerire la soluzione migliore. In ogni caso, qualsiasi disposizione che riguardi la gestione del suo patrimonio dopo la sua morte dovrà essere contenuta in un testamento pubblico (se redatto dal notaio) od olografo (se scritto tutto di suo pugno e provvisto di data e firma).

RISPOSTA N. 1.464

I miei genitori, sposati in

Sichiamo «Bullout» ed è la nuova linea d'intervento della Regione per sostenere progetti presentati da reti di soggetti impegnati a diverso titolo nel contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Sul piatto 400 mila euro di finanziamenti: 390 mila per l'attuazione dei progetti e 10 mila euro per la realizzazione del premio «Bullout» per le migliori iniziative. I progetti devono soddisfare diversi obiettivi, tra cui: programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico rivolte ai minori e alle famiglie e programmi di sostegno a favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni del territorio. Inoltre, promuovere programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istitu-

zioni attive sul territorio; favorire lo sviluppo e il consolidamento di una policy di contrasto al bullismo e al cyber bullismo di scuola e di comunità mediante il coinvolgimento delle figure presenti sul territorio quali i referenti scolastici al contrasto del cyberbullismo.

I progetti vanno presentati esclusivamente in partenariato da realtà con sede in Lombardia: scuole statali e paritarie; enti del sistema socio-sanitario; enti locali; università; associazioni di volontariato, enti del terzo settore; istituzione formativa iscritta alla sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati; enti o istituzioni di governo. Il partenariato va costituito da un minimo di tre soggetti di categorie diverse. Il contributo a fondo perduto per progetto riguarderà il 100% delle spese sostenute, da un minimo di 10 mila a un massimo di 25 mila euro. La domanda va presentata entro venerdì 9 novembre esclusivamente dal capofila tramite Pec all'indirizzo famiglia@pec.regione.lombardia.it. Info: giovanna.corvetta@regione.lombardia.it; simona.chinelli@istruzione.it.

M. C.

**RISPOSTA N. 1.465**

Nel caso in cui un lavoratore prestasse l'attività in una singola giornata, all'atto della compilazione del modello Uni intermittente, quali campi vanno compilati?

LETTERA FIRMATA

Come indicato anche nella «Guida alla compilazione» del Modello - Uni intermittente, nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno o per singoli giorni, per la corretta generazione e acquisizione della comunicazione, dovrà essere compilato esclusivamente il campo con data di inizio della prestazione relativo al giorno interessato. Di contro, il campo data fine dovrà rimanere vuoto.

Sono un imprenditore e dopo aver reperito alcune informazioni in merito al contratto di lavoro intermittente, mi domando se sia possibile assumere a chiamata e per lo svolgimento della mansione di «commesso/addetto alla vendita», un soggetto che: non dispone del requisito soggettivo previsto dalla

**Legge 28 giugno 2012, n. 92 e
che quindi non ha più di 55
anni di età e neanche meno di
24 anni di età; presterà
attività lavorativa in un
comune con più di 50.000
abitanti, superando il
requisito dimensionale
indicato dal R.D. 6 dicembre
1923, n. 2657?**

LETTERA FIRMATA

Il ministero del Lavoro è intervenuto due volte sul caso di assunzioni di personale con mansione di «commesso/ addetto vendite in città con meno di 50.000 abitanti», precisando prima con circolare 4/2005 e poi con interpello 46/2011 che i limiti dimensionali previsti dal Regio Decreto n. 2657 del 1923 non incidono ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente. Pertanto, il lavoratore può essere assunto con contratto a chiamata in quanto svolgendo una mansione rientrante nelle causali prevista dal R.D. 6 dicembre 1923 dispone del requisito oggettivo.

RISPOSTA N. 1.467

Lo scorso inverno nel mio condominio era stato approvato un preventivo di spesa per l'installazione delle termovalvole. I lavori sono stati poi eseguiti. Ci siamo poi però accorti che le spese sono risultate di gran lunga superiori al preventivo approvato. Interpellato l'Amministratore ci ha riferito che la ditta che ha

effettuato i lavori aveva dovuto cambiare ogni singola pompa, pulire tutto l'impianto ed eseguire anche la de-fangatura. Noi condomini vorremmo non pagare tutte queste spese non preventivate senza incorrere in ulteriori aggravii. Come potremmo fare visto che l'amministratore insiste che non si poteva fare altrimenti?

LETTERA FIRMATA

L'adozione di nuovi impianti di regolazione e contabilizzazione individuale dei servizi di riscaldamento deve essere preceduta da un progetto (L. 10/1991, Art. 26, c.3) a firma di tecnico abilitato. Oltre ai nuovi dispositivi di tipo idraulico e di controllo e misurazione del calore, il progettista indica i parametri di base su cui si baserà poi il sistema di ripartizione delle spese, tra i quali p.e. : la stima dei consumi involontari, la determinazione del fabbisogno energetico di ogni appartamento, uno schema di ripartizione delle spese e - a lavori fatti - il registro di mappatura di ogni singolo calorifero. Ora, a impianto installato, riterrei forse più importante verificare l'esistenza del progetto con i suoi dati a corredo, e poi la loro corretta applicazione nel rendiconto annuale.

RISPOSTA N. 1.468

Può un'assemblea di supercondominio attribuire allo stesso la proprietà di alcune aree intestate a condomini e già vincolata a servitù d'uso a favore di taluni altri condomini? Nello specifico, di chi è la responsabilità per danni per carenze manutentive di aree cortilizie di proprietà degli originari lottizzanti delle aree del comparto residenziale esistente dal 1966, con edificazioni sviluppate anche nel 1970, regolarmente accatastate?

LETTERA FIRMATA

Il continuo evolversi delle tecniche di progettazione e di esecuzione degli edifici, finalizzato ad un più razionale sfruttamento delle capacità edificatorie dei fondi urbani ha dato luogo alla creazione di complessi edilizi sempre più articolati, distinti in diversi corpi di fabbrica, dotati di autonomia strutturale, ma caratterizzati dalla presenza di opere o servizi comuni a tutto il complesso edilizio. In tema di disciplina del condominio, non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea, anche di supercondominio, la facoltà di acquisire proprietà da singoli, richiedendo tale operazione un atto negoziale con forma solenne sottoscritto sia dai cedenti che dagli acquirenti, in questo caso tutti i condomini. La responsabilità per danni da cose rimane in capo al proprietario del fondo, salvo specifiche prescrizioni contenute in eventuali accordi vincolanti per i soli firmatari e i loro successori.



Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo
Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito ☐ **Commercialista** ☐ **Consulente del lavoro**
☐ **Notaio** ☐ **Amministratore di condominio**

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____

Indirizzo _____ Città _____

Tel. _____ E-mail _____

Firma _____ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito
barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO